

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Pensioni***

***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 26-01-2022**

**Messaggio n. 401**

**OGGETTO:           Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2021 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche**

L'articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), stabilisce che: "*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*".

La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto "principio di onnicomprensività" che comporta l'assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L'ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i *fringe benefit* e le *stock option*, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.

A tale riguardo, per l'anno 2020, l'articolo 112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha elevato ad 516,46 euro annui l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'[articolo 51, comma 3, del TUIR](#).

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, modificando il citato articolo 112 al comma 1, ha poi confermato all'articolo 6-quinquies il predetto limite di 516,46 euro anche per il periodo d'imposta 2021.

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all'Istituto - che deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica - dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021 e in relazione ai quali l'INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

Al riguardo, l'articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l'Istituto, come tutti i sostituti d'imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Per quanto sopra, al fine di consentire a questo Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d'imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, **entro e non oltre il 21 febbraio 2022**, i dati relativi ai compensi per *fringe benefit* e *stock option* erogati nel corso del periodo di imposta 2021 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2021.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati è necessario utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Servizi per le aziende e consulenti". Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali"), che, selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un *file* predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite *download* di *software* per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei *file* che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele